

DCXVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI RAPELLI E MACRELLI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi	34916	
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>)	34916	
Proposta di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	34916	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	34916	
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti (252);		34919, 34921, 34922, 34925, 34930, 34931, 34935
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (604);		34922, 34924, 34932, 34937
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti (801);		34922, 34925, 34930, 34934
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria (1163);		34922, 34928, 34933
PASTORE ed altri: Estensione della assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari (1854)	34919	34923
PRESIDENTE	34919, 34922, 34931	34923
TOGNONI	34920, 34931	34923
BERLINGUER	34921, 34923, 34930, 34931, 34937	34923
		34924
		34926
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934
		34937
		34938
		34939
		34927, 34933
		34927
		34933
		34934
		34934

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Foresi, Jervolino Maria, Natali, Sparapani, Taviani e Togni.

(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3118) (Con parere della III e della IX Commissione);

alla IX Commissione (Agricoltura):

Senatore MENGHI: « Esenzione dalle spese di bollo a favore degli agricoltori in relazione ai benefici previsti dalla legge recante esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche nonché provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrade del territorio nazionale » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3110) (Con parere della IV Commissione);

« Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56 » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3111) (Con parere della IV Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

« Corresponsione della indennità post-salariale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3112) (Con parere della IV Commissione);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla II Commissione (Affari esteri):

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi il 27 febbraio, il 5 luglio ed il 30 ottobre 1956 » (Approvato dal Senato) (3114) (Con parere della IV, della VIII e della X Commissione);

« Adesione dell'Italia al protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952 » (Approvato dal Senato) (3116) (Con parere della III e della IV Commissione);

alla Giunta trattati:

« Adesione ai seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 dalla I Sessione delle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e loro esecuzione: a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX e XXX dell'Accordo generale; b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III dell'Accordo generale; c) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche dell'Accordo generale » (Approvato dal Senato) (3115);

« Approvazione ed esecuzione degli accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie » (Approvato dal Senato) (3117).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Pastore e altri hanno presentato la proposta di legge:

« Indennità di buona uscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni » (3133).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Ber-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

loffa, Carcaterra, Storch, Ferreri, Zerbi, Rappelli, Spataro, Rosati, Valsecchi, De' Cocci, Antonozzi, Cervone, Fernando De Marzi, De Meo, Riccio, Nicola Cavallaro, Perdonà, Berzanti, Galli, Breganze e Graziosi:

« Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti » (2851).

L'onorevole Berloff ha facoltà di svolgerla.

BERLOFFA. L'estensione delle assicurazioni di malattia già attuata per diverse importanti categorie del mondo del lavoro autonomo, rappresenta una delle conquiste sociali più importanti del nostro periodo politico, anche perché dimostra la decisione dello Stato democratico di promuovere ogni più costruttiva solidarietà, e quindi reciproca garanzia, anche fra i cittadini dediti ad attività non subordinata e retribuita alle dipendenze di altri.

Con ciò lo Stato democratico tiene conto che il numero dei cittadini che svolgono una attività lavorativa indipendente è di poco inferiore, nel nostro paese, al numero dei lavoratori dipendenti propriamente detti, ed implicitamente sanziona con piena validità che la portata sociale e politica del concetto di lavoro interessa veramente tutti coloro che, con spirito di iniziativa e con costante applicazione, concorrono al rinnovamento e allo sviluppo della vita nazionale.

Davanti a questo fenomeno, caratteristico soprattutto al livello della piccola impresa personale, è giusto che, nella ricerca del più razionale assetto generale della vita sociale italiana, lo Stato democratico, mentre limita in molti casi l'autonomia dell'iniziativa privata, evitando che essa contrasti con l'interesse generale, difenda con particolari garanzie quelle attività individuali e familiari che realmente, per la loro forma e le loro dimensioni, possono corrispondere a più vasti interessi.

I primi passi sono stati già fatti in questa direzione con l'estensione, appunto, dell'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti e, poi, agli artigiani. In attesa di nuove e più sostanziali provvidenze sociali — del resto già progettate — a beneficio delle stesse categorie, è però indispensabile porre sullo stesso piano di tutela sociale un'altra categoria numerosissima di lavoratori autonomi, quella dei piccoli commercianti, rappresentati per circa i tre quarti (759 mila unità lavorative) da titolari e coadiutori di piccole imprese com-

merciali a conduzione familiare, e per circa un quarto (250 mila unità) di venditori ambulanti.

Come il coltivatore diretto e l'artigiano, il piccolo commerciante svolge un'attività soggetta ad alterne vicende economiche, che rende particolarmente temibile l'evento della malattia e dell'infortunio sul lavoro nell'ambito familiare, quando l'impresa è fondata prevalentemente sulle forze della famiglia.

La proposta di legge può essere così riassunta. L'articolo 1 istituisce l'assicurazione obbligatoria di malattia nei confronti dei titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e dei venditori ambulanti. L'obbligatorietà ha il suo fondamento in una ragione di carattere etico e in un motivo di carattere tecnico, ovvi ambedue. Nel caso specifico dell'assicurazione di malattia, poi, la forma volontaristica limiterebbe probabilmente l'adesione a coloro che, per condizioni di salute personali o familiari, ritenessero di dover più frequentemente ricorrere alle prestazioni assicurative, e con ciò sarebbe minata fin dall'origine la vitalità dell'istituzione.

L'articolo 2 definisce i soggetti dell'obbligo assicurativo e l'estensione dell'obbligo stesso. Per la definizione dei soggetti è stata seguita la traccia dell'articolo 2083 del codice civile, che dice testualmente: « Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia ».

Nella determinazione della prevalenza del lavoro autonomo per il piccolo commercio, saranno da tenere in giusto conto diversi aspetti che concorrono a dimensionare l'azienda. Così, accertando da un lato, per esempio, il reddito — poniamo mensile — che va attribuito al lavoro prestato dal titolare dell'impresa ed a quello dei familiari collaboratori con esso (secondo le stesse paghe che competerebbero al lavoro subordinato per le stesse mansioni), dall'altro lato il reddito di lavoro, pure mensile, del personale dipendente, ove l'impresa abbia dei dipendenti, più il reddito calcolato in base al tasso corrente dell'interesse del capitale investito, se la somma delle partite inserite nel primo lato del bilancio supererà o, al limite, uguaglierà la somma delle partite iscritte nel secondo lato, si potrà concludere per il carattere di piccola impresa; nel caso contrario, che non si tratta di una piccola impresa.

Esistono, nel campo del commercio, esempi numerosi di imprese che non possono

davvero classificarsi piccole, anche se affatto prive di dipendenti. Questa situazione comporterà un'analisi approfondita in sede di discussione e approvazione della proposta di legge e dei criteri che ne stanno alla base.

La soluzione adottata dal codice civile, e che si accoglie integralmente in questa proposta di legge, esclude che il limite di demarcazione tra piccolo commerciante e commerciante possa essere posto o in un massimo di reddito o in un massimo di giro di affari. Il giudizio non potrà derivare che da una valutazione comparativa, caso per caso, dei due gruppi di fattori sopraindicati.

I requisiti successivamente stabiliti sotto le lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2 sono suggeriti da ragioni evidenti, che per brevità tralascio.

Negli articoli seguenti si dettano norme e si stabiliscono altri requisiti in riferimento alla posizione dei titolari di azienda, si prevede come viene alimentato il fondo per sostenere le casse mutue provinciali previste dalla proposta di legge con il contributo che verrebbe versato dai titolari e con il contributo annuo dello Stato, nonché gli organi delle casse mutue e di vigilanza.

Così riassunta schematicamente la proposta di legge, invito la Camera a volerla prendere in considerazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Berloff.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Barbieri, Lozza, Malagugini, Anna De Lauro Matera, Targetti, Bardini, Montelatici, Saccenti, Baldassari, Zamponi e Zanchi:

« Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » (2990).

L'onorevole Barbieri ha facoltà di svolgerla.

BARBIERI. Con questa proposta di legge chiediamo un contributo dello Stato di 3 milioni per la biblioteca di un paese della nostra Toscana. La richiesta potrebbe sembrare eccessiva, quando si pensi che si tratta di un piccolo comune ed alla politica di estrema parsimonia che il Governo segue nei confronti

di questi problemi e di queste necessità, ma non risulterà certamente eccessiva quando si consideri che si tratta del comune di Vinci, cioè del paese che ha dato i natali a Leonardo.

Ricordare qui chi è Leonardo sarebbe recare offesa alla Camera, ma tutti sappiamo quanto la nostra civiltà e la nostra cultura devono a questo ingegno. Il Vasari, nel tentativo di riassumerne in poche parole il significato, disse che si poteva considerare « una incarnazione della divinità sulla terra ». Noi vediamo che si tratta di uno degli esempi più alti dell'ingegno umano per la sua fiducia, per la sua volontà di non arrestarsi dinanzi allo sconosciuto, per la sua volontà di conoscere le leggi della natura.

Leonardo, che ha vissuto parecchio tempo a Vinci e a Firenze, ove ha conosciuto i suoi primi grandi maestri, dove ha lasciato i più grandi discepoli, ha lasciato documenti monumentali per la nostra civiltà. Ed a questo materiale originale ancora si appassionano gli studiosi, molti dei quali continuano ad essere interessati alla vita stessa irregolare di Leonardo, ai suoi studi ed alle sue esperienze.

Il Verga, nel 1931, considerava che vi fossero già nel mondo 2.900 studi su Leonardo e a quelli altre centinaia se ne sono aggiunti.

Il comune di Vinci soltanto nel 1888 incominciò ad ordinare una piccola biblioteca, ampliata nel 1938. È stato soltanto dopo la liberazione che l'amministrazione democratica si è dedicata con attenzione maggiore, direi con una cura amorosa, a raccogliere tutto quello che si scrive e si fa nel mondo su Leonardo. E non si tratta soltanto di una attenzione affettiva, perché Leonardo è figlio di Vinci, ma anche di una erogazione di ingenti somme. Si può calcolare che il comune fino ad oggi ha speso 2 milioni all'anno per il mantenimento della biblioteca, per ampliarla e per ordinare un piccolo museo.

Cosicché oggi la biblioteca assolve veramente ad una funzione anche di carattere internazionale, perché studiosi di tutto il mondo scrivono e si rivolgono a questa biblioteca per avere ricerche e documenti, e va resa lode agli impiegati e al bibliotecario che con tanta diligenza hanno messo la biblioteca in grado di assolvere a questo compito.

Però, onorevoli colleghi, il comune non può più sopperire a queste spese. Voi sapete quali sono le finanze dei comuni, specialmente in questi ultimi anni, ed il comune di Vinci è fra quelli gravemente danneggiati dalle gelate. Il patrimonio maggiore della nostra provincia è stato finora costituito dalle olive; ma le piantagioni sono state tutte danneggiate, co-

sicché le casse del comune ne hanno gravemente risentito. La biblioteca rischia di essere abbandonata. Ora, tutti voi sapete certamente l'importanza di questa realizzazione e la giustezza della stessa non mi farebbe minimamente dubitare del consenso della Camera; ma l'eccessiva parsimonia con cui si distribuisce denaro per queste opere, mi induce, appunto, ad insistere anche a nome degli altri colleghi.

E vi è da meravigliarsi, onorevoli colleghi, che lo Stato fino ad ora non abbia sentito la necessità di assumersi l'onere e anche l'onore di mantenere questa istituzione e di renderla in grado di meglio funzionare.

Perciò mi permetto di chiedere alla vostra comprensione di considerare tutta l'importanza di questo problema. Mi risulta che alcuni colleghi di parte democristiana hanno intenzione di presentare un'analoga proposta. Conformi al nostro spirito unitario ed improntato alla collaborazione per problemi di così largo interesse, avevamo proposto a questi colleghi di firmare il provvedimento che oggi ho avuto l'onore di presentare alla Camera. Ma per uno spirito frazionistico, che veramente mal si comprende, le firme non sono state concesse. Poiché, a quanto si dice, alcuni colleghi della mia stessa circoscrizione di parte democristiana, come ho detto, presenterebbero ora un'analoga proposta, se ciò contribuirà a persuadere la Camera dell'urgenza del provvedimento, ben venga anche quest'altra proposta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Barbieri.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione delle proposte di legge sull'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge sull'estensione della assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri, essendo già stata chiusa la discussione generale e avendo già replicato i relatori, si è avuto l'intervento dell'onorevole ministro.

Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

« L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei famigliari.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tognoni, Gomez D'Ayala, Venegoni, Miceli, Laura Diaz, Villani, Cremaschi, Grifone, Di Mauro, Fogliazza, Cavazzini, Scarpa, Bigi, Corbi, Scappini, Adele Bei Ciufoli, Bardini, Barontini, Roasio e Maglietta hanno proposto di sostituire il primo comma con i seguenti:

« L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, per la vecchiaia, per i superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è estesa ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame nonché ai rispettivi nuclei familiari.

I soggetti all'assicurazione di cui al comma precedente hanno diritto in particolare:

a) alla pensione al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne a decorrere dal 1° gennaio 1958;

b) alla pensione a qualunque età quando l'assicurato sia riconosciuto invalido ai sensi e con le norme dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

c) alla reversibilità, in caso di morte dell'assicurato, a favore dei superstiti secondo le norme dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

d) alla maggiorazione della pensione di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie come prescritto dall'articolo 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

È altresì estesa ai coltivatori diretti l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, e successive modificazioni ».

L'onorevole Tognoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TOGNONI. Con il nostro emendamento, proponiamo alla Camera di considerare il problema che abbiamo già vivacemente discusso e sostenuto in sede di Commissione lavoro, dove per circa otto mesi si è trascinato l'esame di queste proposte di legge.

Si tratta di una serie di questioni che investono l'orientamento generale della politica previdenziale e, in modo particolare, dei limiti di età, della tredicesima mensilità, della estensione ai coltivatori diretti dell'assistenza per la tubercolosi, come avviene per tutti gli altri lavoratori, si tratta, insomma, di non introdurre nella legge tutte quelle deroghe in peggior della legge n. 218 che ella, onorevole ministro, nel suo discorso, ha qualificato deroghe in meglio, concludendo che, facendo la somma dei vantaggi e degli svantaggi previsti nella legge n. 218, comparativamente, in questo provvedimento vi sono elementi positivi per gli interessati. Illustrando i vantaggi, ella ci ha detto che i contadini non avranno la decurtazione della pensione se continueranno a lavorare dopo i 65 anni; ci ha ricordato che avranno il diritto alla pensione tutti coloro che superano le 30 giornate di fabbisogno per il fondo, ci ha detto che saranno accreditate 104 giornate a tutti coloro che a tale limite non arrivano, per farli rientrare nel diritto alla pensione, ci ha parlato della norma transitoria che è certamente più larga e più estesa di quella prevista dalla legge n. 218, ci ha parlato, infine, del contributo politico che, per altro, non potevamo non dare a queste categorie per le condizioni economiche in cui si trovano.

Si tratta, invece, a nostro modo di vedere, di approvare le modifiche che proponiamo appunto perché, escludendo l'assistenza contro la tubercolosi, elevando il limite di età, non

corrispondendo la tredicesima mensilità e, insomma, privando i lavoratori agricoli delle provvidenze di cui godono invece tutti gli altri lavoratori, non si fa che continuare nella politica che considera i contadini ad un livello inferiore rispetto alle altre categorie. Si tratta, dunque, di considerare anche questo aspetto politico più generale del problema, che noi affrontiamo con il nostro emendamento.

La questione più rilevante è senz'altro quella del limite di età. Noi prendiamo atto con piacere del fatto che il ministro ha rinunciato ad un argomento che in precedenza era stato portato innanzi come il cavallo di battaglia della maggioranza, ma che era del tutto inconsistente, l'argomento cioè secondo cui, essendo cresciuta la vita media dell'uomo, si può benissimo stabilire l'età pensionabile in 65 anni. Un siffatto argomento porterebbe alla paradossale conclusione che quanto più un paese è arretrato, tanto più presto si dovrebbe andare in pensione. Mentre è vero proprio il contrario, poiché, quanto più si sviluppa la produzione con il progresso tecnico e quanto più si creano migliori condizioni di vita per tutta la collettività, e quindi si prolunga la vita dell'uomo tanto prima l'uomo deve andare in pensione.

Ma il ministro, ripeto, ha rinunciato a questo argomento e quindi non mi soffermo più oltre su di esso.

Noi abbiamo sostenuto che stabilire l'età pensionabile a 65 anni per i contadini rappresenta, oltre che una ingiustizia, anche un pericoloso precedente per le altre categorie. A questo proposito ella, signor ministro, non ha detto niente, se non mi sbaglio, e il suo silenzio può far pensare che il Governo si avvia verso una elevazione dell'età pensionabile per tutti gli altri lavoratori. Se non è così, signor ministro, ce lo dica esplicitamente e ci tranquillizzeremo.

Comunque, l'argomento principale accampato dalla maggioranza per sostenere la inopportunità di portare il limite di età a 60 e 55 anni, rispettivamente per gli uomini e per le donne, è quello relativo al carattere particolare della categoria che svolge un lavoro autonomo e non dipendente. Si aggiunge anche che si tratta di fare un esperimento: cominciamo così — si dice — poi vedremo cosa l'esperienza ci suggerirà di fare. Cioè si affronta un problema di così vasta portata e si mandano in pensione circa 6 milioni di persone con 5 anni di ritardo rispetto al limite normale, con questi argomenti — se mi si consente — piuttosto banali.

Quanto al presupposto carattere particolare della categoria, faccio notare che nel 1919 si introdussero, con decreto, tutti i mezzadri nel sistema previdenziale con gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori. E, del resto, quando si nega ai mezzadri la condirezione della azienda, quando si nega la ripartizione dei prodotti in base agli accordi, dove va a finire questo carattere di lavoro non dipendente?

Noi riteniamo pertanto che, in base al precedente del 1919, al precedente doloroso dell'ingiustizia che fu compiuta nel 1923 nei confronti dei mezzadri con l'abrogazione di quella legge, con la conseguente perdita di una conquista realizzata dai mezzadri, non vi sia alcuna ragione seria e valida per negare ai mezzadri l'entrata in pensione a 60 anni, se uomini, e a 55 se donne.

Per quanto riguarda i coltivatori diretti, vi sarebbe molto da discutere circa il carattere autonomo della loro attività. Oggi si impongono alle aziende piani culturali per la barbabietola, per il riso, per un'altra serie di prodotti importanti; si stabiliscono i prezzi dei prodotti agricoli; vengono imposti dai monopoli industriali i prezzi delle macchine e dei concimi necessari all'agricoltura. Non sarebbe quindi difficile dimostrare che, in definitiva, anche il piccolo proprietario coltivatore di terra si va trasformando sempre più in salariato al servizio dei monopoli.

Credo comunque che l'argomento decisivo a questo proposito sia un altro. L'onorevole Bonomi, nel suo intervento in sede di discussione generale, ha fornito una serie di dati, desunti dall'inchiesta sulla miseria in Italia, che dimostrano le gravi condizioni economiche di almeno una notevole parte di questa categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. La prego di non riprendere, in questa sede, i rilievi avanzati in discussione generale.

TOGNONI. Concludo, allora, questa parte del mio intervento richiamandomi alle considerazioni già svolte in sede di discussione generale e che sono più che esaurienti.

Ma il problema deve essere affrontato tenendo conto anche delle particolari condizioni del nostro paese, in cui esiste una così larga disoccupazione e ove si assiste al fenomeno della fuga dalle campagne, mentre la crescente meccanizzazione tende ad estromettere, purtroppo, dal ciclo produttivo lavoratori già occupati. Fissando una norma che eleva il limite di età per l'andata in pensione, non contribuiamo certamente a correggere questa

situazione, ma anzi ne favoriamo l'aggravamento.

Che del resto la nostra proposta non sia affatto demagogica, come sembra ci si voglia rinfacciare, lo dimostra il fatto che in tutte le proposte di legge avanzate dalla vostra parte (quella Bonomi, quella Gui-Zaccagnini e quella Pastore) si parla, per queste categorie come per tutti gli altri lavoratori, dell'età normale per godere della pensione.

Risolta la questione di principio del limite di età, riteniamo che non sia impossibile risolvere radicalmente il problema mantenendo, anche col nuovo limite di 60 anni, la decorrenza del 1° gennaio 1958, consentendo così a tutti i contadini (se uomini a 60 anni, se donne a 55) di andare in pensione col prossimo anno.

Voglio confidare che sull'emendamento da noi presentato e sui singoli punti che esso propone possa realizzarsi in quest'aula un'ampia maggioranza. Se riusciremo in questo, credo che avremo compiuto un atto di giustizia nei confronti dei contadini.

PRESIDENTE. Osservo che l'emendamento Tognoni tocca quasi tutti i punti della legge, anche quelli previsti negli altri articoli del testo della Commissione. Per esempio, esso concerne anche la questione dell'età pensionabile, prevista dall'articolo 17.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Penso che bisognerebbe prima discutere gli emendamenti che riguardano i soggetti della pensione; poi si potrebbe discutere in ordine ad altri eventuali benefici di carattere generale, come l'estensione dell'assicurazione ai tubercolosi ed eventualmente la tredicesima mensilità, ed infine passare alla questione dell'età.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Berlinguer, anche a me sembra più opportuno limitare per ora l'esame al primo comma dell'emendamento Tognoni, che è quasi simile a quello dell'articolo 1 del testo della Commissione.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi permetto di far presente che l'emendamento Tognoni tace su alcuni problemi, limitando la definizione dei soggetti, a cui va applicato questo sistema di previdenza, ed escludendo alcuni commi contenuti negli articoli 1 e 2, ai quali sono stati presentati emendamenti che devono essere esaminati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

PRESIDENTE. Esatto. Pertanto cominceremo con lo svolgimento degli emendamenti relativi ai destinatari della legge, tenendo presente che l'emendamento Tognoni si riferisce soltanto al primo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione.

Per evitare, ripeto, eventuali preclusioni, limitiamo per ora l'esame al primo comma dell'emendamento Tognoni, che è sostanzialmente simile al primo comma del testo della Commissione.

L'onorevole De Marzi propone, al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole « i quali esercitino le medesime attività su medesimi fondi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE MARZI. Si tratta di un semplice chiarimento di carattere tecnico per assicurare che la pensione vada effettivamente a colui che esercita un'attività sul fondo e non a chi può non coltivare il fondo stesso.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Non vorrei che, nell'ipotesi che l'emendamento De Marzi fosse rigettato, si precludesse ogni discussione sull'ultimo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento De Marzi?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento De Marzi vuole garantire che la pensione sia attribuita a chi ne ha effettivamente diritto, per il fatto di lavorare sul fondo sul quale lavora il capofamiglia. Non mi pare perciò che un'eventuale reiezione di questo emendamento precluda la discussione dell'articolo 3, che riguarda una ulteriore specificazione che esamineremo. Quanto al merito dell'emendamento De Marzi, sono favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Osservo che vi è una differenza tra il primo comma dell'emendamento Tognoni e il primo comma dell'articolo 1 del testo della Commissione, nel quale è contenuto l'inciso: « in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti », che non figura nel testo Tognoni.

A mio parere l'osservazione fatta dall'onorevole Cacciatore non è pertinente. Infatti, la formulazione del testo della Commissione può ingenerare un equivoco, laddove dice che l'obbligo dell'assicurazione è esteso agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari. Cioè, fra i componenti del nucleo familiare sono, per caso, compresi anche i figli studenti, bar-

bieri, elettricisti? No. Deve trattarsi dei figli che esercitano la professione del padre, cioè il mestiere del contadino.

Quanto all'emendamento De Marzi, diretto a meglio specificare l'ambito di applicazione della legge, mi dichiaro ad esso favorevole.

DI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAURO. A me pare che la prima parte dell'emendamento Tognoni ed il testo della Commissione differiscano sostanzialmente. A parte la questione di forma (ed anche sotto questo profilo l'emendamento Tognoni appare più rispondente alle disposizioni che regolano la materia), vi è una differenza sostanziale, in quanto il testo della Commissione con l'inciso. « in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti », costituisce la premessa di tutte le limitazioni poste in essere dalla legge.

PRESIDENTE. La legge, nel momento in cui viene formulata, segue un suo *iter*: l'approvazione di un articolo non vincola la formulazione dei successivi, anche se possono sorgere da precedenti votazioni eventuali preclusioni.

GOMEZ D'AYALA. Quell'inciso è il presupposto di ulteriori limitazioni.

PRESIDENTE. Voi potete insistere nel chiedere la soppressione di quell'inciso, ma è chiaro che anche se esso fosse soppresso, non sarebbero comunque precluse eventuali successive limitazioni.

Pongo pertanto in votazione la soppressione dell'inciso « in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, le parole. « i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1, nel testo della Commissione, integrato con l'emendamento De Marzi testé approvato:

L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

appartenenti ai rispettivi nuclei famigliari, i quali esercitano le medesime attività sui medesimi fondi.

(È approvato).

Passiamo al secondo problema riguardante l'estensione a questi soggetti dell'assistenza contro la tubercolosi.

Gli onorevoli Albizzati, Berlinguer, Pigni, Corona Achille, Minasi, Cacciatore, Bettoli, Fora, Lopardi e Bonomelli, a tale riguardo, hanno proposto, al primo comma, di aggiungere dopo le parole: « vecchiaia e superstiti », le parole: « e tubercolosi ».

L'onorevole Albizzati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALBIZZATI. Ritiro questo emendamento, aderendo a quello Cacciatore, diretto ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« L'assicurazione contro la tubercolosi è estesa anche ai coltivatori diretti ».

Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBIZZATI. L'emendamento tende ad estendere ai coltivatori diretti le norme della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni, concernente i lavoratori tubercolotici assistiti in regime assicurativo. Infatti, l'assicurazione per la tubercolosi costituisce un validissimo strumento per una efficace lotta contro questa terribile malattia. Per questo, per la natura di tale assicurazione, per il contenuto delle norme che la disciplinano, essa non può essere riguardata come limitata da una concezione strettamente assicurativa. Infatti, per la sua specifica funzione, che spiega il suo effetto sulla salute pubblica, è stata la prima delle assicurazioni sociali che si è disancorata dall'assistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, allargando il suo campo di applicazione. Basti considerare che è stata estesa, tanto per restare nel campo agricolo, anche ai coloni ed ai mezzadri.

Se si tiene presente che l'assicurazione contro la tubercolosi comprende circa 10 milioni di assicurati, e di tale cifra 3 milioni e 800 mila sono agricoltori, apparirà evidente il contrasto fra l'entità della popolazione agricola e quella degli attuali assicurati. Ciò accade perché manca la categoria dei coltivatori diretti, che costituisce gran parte dei lavoratori agricoli. Questo significa che vi sono decine di migliaia di casi di malattia che sfuggono alla tutela assicurativa. Perciò i coltivatori diretti, nel caso che contraggano questa terribile malattia, debbono sobbar-

carsi a spese enormi che non si conciliano con il loro magro bilancio. È per questo complesso di ragioni che noi confidiamo che l'Assemblea, accogliendo il nostro emendamento, vorrà eliminare questo grave contrasto, rendendo giustizia anche a questa categoria di lavoratori.

PAVAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Desidero ricordare che tempo fa, al Senato, l'allora ministro del lavoro Vigorelli ha dichiarato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stava provvedendo al riordinamento di tutta la materia riguardante l'assistenza ai lavoratori affetti da tubercolosi, sia assicurati, sia non assicurati. Vorrei pregare l'onorevole ministro, di darci assicurazioni circa la presentazione di questo provvedimento, precisando se in esso possono essere compresi i coltivatori diretti, dato che i mezzadri ed i coloni già godono di questo tipo di assistenza. In altre parole, nell'estendere alle tre categorie di lavoratori autonomi ed associati nel lavoro l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, si dovrebbe prendere in considerazione anche i coltivatori diretti ai fini di questa forma di assistenza.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Farò qualche rilievo su questo emendamento, anche perché ve n'è un altro firmato da me e dal collega Lopardi, tendente ad aggiungere due commi all'articolo 1. In questo nostro emendamento è compreso anche il problema dell'assistenza ai coltivatori diretti tubercolotici, problema del quale ho una particolare conoscenza, essendo presidente dell'Unione per la lotta alla tubercolosi.

PRESIDENTE. Allora ci limitiamo solo al secondo comma del suo emendamento?

BERLINGUER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'emendamento presentato dagli onorevoli Berlinguer e Lopardi tende ad aggiungere il seguente comma:

« Sono anche estese ai coltivatori diretti le norme della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni, concernente i lavoratori tubercolotici assistiti in regime assicurativo ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgerlo.

BERLINGUER. Come è già stato osservato giustamente, l'estensione si chiede soltanto nei confronti dei coltivatori diretti, perché i mezzadri e i coloni hanno già avuto questa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

estensione che era stata negata loro nella legge del 1953 e che poi essi hanno ottenuto attraverso una proposta di legge concordata dal collega Repossi e da me nel 1954 e in tutte le leggi successive.

Ora, il problema, dal punto di vista sociale e umano, è questo: perché dell'assistenza, in regime assicurativo (e cioè della forma più completa per le prestazioni sanitarie ed economiche) debbono godere tante categorie di cittadini, compresi i mezzadri e i coloni, indicati in questa legge, e non i coltivatori diretti? Questo è il problema che io prospetto alla comprensione della Camera, aggiungendo una informazione che forse non tutti hanno. L'estensione dell'assistenza nei sanatori gestiti dalla previdenza sociale ai coltivatori diretti non porterà nessun aggravio al bilancio dello Stato, perché il fondo gestione tubercolosi della previdenza sociale registra un attivo che si può calcolare, nell'ultimo bilancio, di circa 40 miliardi. Vi è quindi un larghissimo margine per provvedere a questa assistenza che noi chiediamo per i soli coltivatori diretti. Ho fiducia, pertanto, che la Camera approverà l'emendamento.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. L'ancora che il collega Pavan ha voluto gettare sia al Governo, sia al suo gruppo, per giustificare il rigetto della giusta richiesta dell'assicurazione tubercolosi ai coltivatori diretti, manca del cavo di ormeggio. Dice il collega Pavan, al Senato vi è un disegno di legge che prevede l'estensione dell'assicurazione tubercolosi a tutte le categorie: attendiamo che questo provvedimento ci venga trasmesso. Questo dimostra che voi riconoscete giusto che anche i coltivatori diretti abbiano diritto all'assicurazione contro la tubercolosi. Ed allora, perché attendere? Incominciamo ad estenderla ai coltivatori diretti, anche perché sappiamo che il disegno di legge che è davanti al Senato difficilmente potrà essere approvato in questo scorcio di legislatura.

Perché è necessario dare l'assicurazione contro la tubercolosi? Se in questa legge si prevede l'assicurazione per invalidità, è interesse generale prevedere l'assicurazione contro la tubercolosi, in quanto è chiaro che, se noi non siamo in grado di curare un tubercolotico, questo diviene invalido e, quindi, acquista il diritto alla pensione.

Ora, quale economia credete di fare in questo modo, a prescindere dal danno che voi arrecate alla collettività, sia se questo tu-

bercolotico viene ricoverato oggi a spese della collettività, sia se non è in condizioni di curarsi e comincia, quindi, a diffondere questa terribile malattia, specie nei piccoli paesi dove non esistono condizioni igieniche tali da impedire il propagarsi dell'infezione.

Secondo me, quindi, è interesse comune includere in questo provvedimento l'assicurazione contro la tubercolosi a favore dei coltivatori diretti, specie in riferimento alla pensione di invalidità, già in precedenza inclusa.

GOMEZ D'AYALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. Desidero aggiungere due considerazioni a quanto è stato già detto sul principio dell'estensione dell'assicurazione per la tubercolosi ai coltivatori diretti.

Sul principio — è stato affermato — siamo tutti pienamente d'accordo. L'unica obiezione che si solleva contro la nostra proposta è che sembra più utile riguardare l'esame dell'argomento a quando sarà possibile arrivare ad una regolamentazione organica della materia. Ma a noi sembra che sarà possibile arrivare con maggiore facilità e con maggiore rapidità all'obiettivo di una regolamentazione completa ed organica proprio se sarà estesa anche ai coltivatori diretti, e subito, l'assicurazione contro la tubercolosi. Del resto, non esistono preoccupazioni di bilancio, perché è noto che la gestione per la tubercolosi solo nell'anno 1955 ha avuto un residuo attivo di 25 miliardi e 737 milioni, mentre d'altra parte, non comporta oneri per lo Stato. Esiste, quindi, la possibilità materiale dell'estensione di questo particolare ed estremamente importante tipo di assicurazione anche ai coltivatori diretti.

L'onorevole Pavan ha chiesto poco fa assicurazioni al ministro Gui sulle intenzioni del Governo a provvedere nell'avvenire. Desidero ricordare che già nel corso della discussione delle proposte di legge sulla materia in esame, l'onorevole Zaccagnini aveva dato una formale assicurazione in proposito. Anche l'onorevole Repossi, durante la discussione in Commissione, aveva fatto altrettanto.

L'onorevole Zaccagnini ricorderà che, quando fu sollevata la questione dell'estensione dell'assicurazione per la tubercolosi ai coltivatori diretti, osservò che si trattava di una lacuna che occorreva colmare. Ho letto stamattina il verbale della seduta della Commissione, e ricordo perfettamente che l'onorevole Repossi, in rappresentanza del Governo, si è dichiarato d'accordo con l'onorevole Zaccagnini.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è affatto vero.

GOMEZ D'AYALA. Vi sono al riguardo i resoconti stenografici. Occorre tenere fede all'impegno di colmare la lacuna in questa legge, altrimenti ci troveremo ancora tra alcuni anni a sollecitare questa richiesta ai ministri che si succederanno all'onorevole Gui, e ad avere dagli stessi, come oggi, le più ampie assicurazioni sulle buone intenzioni del Governo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dissi allora che v'era da parte del Governo una viva preoccupazione in questo senso.

GOMEZ D'AYALA. Ma le vive preoccupazioni non bastano. Occorre operare con senso di responsabilità per arrivare ad una sollecita regolamentazione organica della materia, ed io, ripeto, ritengo che la via migliore per raggiungere questa meta sia quella da noi proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti testé illustrati?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ribadisce il punto di vista generale già espresso in sede di discussione generale. Il sistema dell'assicurazione contro la tubercolosi in Italia è giunto ormai ad una svolta di notevole importanza, cioè alla sua trasformazione da sistema assicurativo in sistema di sicurezza sociale. Ritengo che sia interesse di tutti indirizzare su questa via la soluzione del problema che, se è stato sdrammatizzato dai progressi tecnici della scienza medica, investe tuttavia una delle più preoccupanti malattie sociali.

Credo, quindi, che sia opportuno incoraggiare il Governo a vincere le resistenze non di natura parlamentare, affinché si giunga ad una soluzione in questo senso della questione, non tanto per riconoscere un diritto all'assicurazione da parte dei coltivatori diretti o di altre categorie, quanto per affermare questo principio fondamentale, che di fronte a questa malattia sociale lo Stato italiano provvede a garantire a tutti i mezzi di prevenzione e di cura. Quindi è per questo fine e con questo spirito che dichiaro di essere contrario a questa serie di emendamenti, proprio perché ritengo che il Parlamento sia già in condizioni, se vuole, di affrontare e risolvere su questa linea il problema, dando per la prima volta via libera a quelle aspirazioni che intendono introdurre nel nostro paese le prime basi di un piano di sicurezza sociale.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche su questo punto vorrei cercare di sdrammatizzare la discussione. Il problema nei suoi termini reali non è quello di tutelare o meno i coltivatori diretti dalla tubercolosi, perché i coltivatori diretti, come tutti gli altri cittadini, hanno già una forma di assistenza da parte dello Stato (quella generale prevista dalla legge 22 novembre 1954 nei confronti di tutti i cittadini che si trovano in stato di necessità), assistenza praticata dai consorzi provinciali antitubercolari. Il problema non è quindi di intervenire per la prima volta ad assicurare questa categoria. Il problema è, invece, di vedere se per i coltivatori diretti l'assistenza deve continuare su quel binario o se deve inserirsi sul binario già percorso dai mezzadri e coltivatori dipendenti. Questo è il problema nei suoi termini reali e meno drammatici.

Passo quindi ad esporre le ragioni per le quali il Governo, concordando con la Commissione, non ritiene opportuno che si introduca la categoria dei coltivatori diretti, allo stato attuale di sviluppo della legislazione, nel sistema adottato per i coltivatori dipendenti.

Si è chiesto perché non debbano essere ammessi a questa assistenza i coltivatori diretti, categoria che viene dipinta sempre in uno stato di inferiorità. Questo argomento di una disparità di trattamento a sfavore dei coltivatori diretti è inesistente, perché vi sono molte altre categorie di lavoratori, per esempio i pescatori e gli artigiani, che si trovano in situazioni analoghe (e per le quali noi stiamo per provvedere). Non vi è quindi nessuna disparità nei confronti dei coltivatori diretti.

Poi si tenga presente che questo è un provvedimento che ha per oggetto la pensione di invalidità e vecchiaia. Se si fosse rimasti, come volevano alcune proposte, per esempio la mia, all'estensione della invalidità e vecchiaia soltanto alla categoria dei mezzadri, noi avremmo potuto considerare la cosa diversamente. Ma la Commissione, concordi in ciò i rappresentanti dell'opposizione, ha scelto un'altra impostazione, quella di mettere insieme i mezzadri ed i coltivatori diretti e di istituire per loro una gestione speciale. Quindi il problema è cambiato col consenso di tutti i gruppi.

Trattandosi oggi di risolvere questo problema speciale della invalidità e vecchiaia per queste due categorie, mezzadri e coltivatori

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

diretti insieme, non è, né in linea logica né in linea giuridica né in linea di fatto, possibile introdurre in questo sistema una disciplina totalmente distinta qual è quella della assistenza alla tubercolosi.

Vorrei anche obiettare agli onorevoli colleghi che presentano il problema in termini così semplici, dicendo che l'estensione dell'assistenza non costituirebbe nessun aggravio per lo Stato, per il fatto che il fondo per la tubercolosi è attivo, che essi vogliono che i coltivatori diretti godano gratuitamente dell'assistenza mentre dovranno essere anch'essi sottoposti al pagamento di determinati contributi. Quindi non è vero che l'estensione non costerebbe niente potrebbe non costare niente, ma noi dobbiamo, se vogliamo essere obiettivi e sereni, imporre ai lavoratori diretti, oltre ai contributi per l'invalidità e vecchiaia, altri contributi. E anche questa una considerazione che dobbiamo tenere presente. (*Interruzione del deputato Di Mauro*). Ma voi sapete, onorevoli colleghi, che i coltivatori diretti hanno avuto successive imposizioni, ed è necessario procedere gradualmente. (*Commenti a sinistra*). Questa è un'altra ragione per cui in questo momento non credo sia possibile né opportuno introdurre questa disposizione.

Vengo infine al problema posto dall'onorevole Pavan. Egli ha detto che assicurazioni sono state date nel passato dall'onorevole Vigorelli a questo proposito. Già ieri mattina, intervenendo in sede di replica, dissi che, pur non potendo esporre quello che sarà il testo definitivo del disegno di legge promosso dal ministro Vigorelli ed ormai in avanzato stato di preparazione presso il ministero, ritengo sia venuto il momento che nel nostro paese per questa malattia sociale si sostituisca al sistema della mutualità quello della sicurezza sociale. Ed allora in questo sistema della sicurezza sociale entrano evidentemente tutti i cittadini, compresi i coltivatori diretti.

Pertanto, se l'onorevole Pavan vuole una mia assicurazione in questo senso, sono pronto a darla, e a ribadire l'impegno già preso dal mio predecessore, aggiungendo che comunque, anche nella presente situazione, i coltivatori diretti fruiscono già di quella tutela contro la tubercolosi, assicurata a tutti i cittadini che si trovino in determinate condizioni, dal sistema attuale dei consorzi provinciali antitubercolari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Ritengo che sia stato un caso fortunato che l'inizio della nostra discussione abbia riguardato il problema dell'assicurazione contro la tubercolosi, perché se dovessimo fare una graduatoria delle esigenze previdenziali più urgenti dei coltivatori diretti dovremmo indubbiamente porre al numero 1 il problema della tubercolosi.

Infatti, a tale grave morbo i contadini vanno soggetti più di coloro che abitano in città, anche se poveri operai o poveri lavoratori. E ciò non per condizioni di lavoro, di ambiente o altro, ma per lo stesso isolamento in cui i contadini di solito sono costretti. Vivono infatti lontano da importanti centri urbani nei quali le visite mediche possono avvenire con tempestività e frequenza in attrezzati centri diagnostici radiografici. Il contadino prima di tutto si rivolge al medico quando è ormai tardi, e in secondo luogo si può essere certi che per esso una diagnosi tempestiva della tubercolosi non può venire mai fatta.

Orbene, se questa è la realtà, e se è necessario tutelare, prima ancora delle condizioni economiche, la vita degli assistibili, la questione della tubercolosi è quella che deve essere affrontata prima di ogni altra quando si parla di assistenza ai contadini.

Si dice che dovremmo attendere l'emanazione della legge generale, la quale estenderà l'assistenza antitubercolare a tutti i cittadini italiani. Ma chi ci costringe a subordinare la vita di migliaia di coltivatori all'emanazione di questa legge? (*Commenti al centro*). Tenete presente che nelle campagne i tubercolotici spesso non diagnosticati, vivono insieme con i familiari in quelle case contadine che tutti conosciamo.

Che cosa ci impedisce di anticipare in questa legge l'assistenza ai tubercolotici con un provvedimento che non costa quasi niente allo Stato (perché esiste già un fondo formato col contributo di tutti i lavoratori) e che si estenda ai contadini? L'onorevole Berlinguer ha dimostrato che il fondo per questa assistenza non è certamente deficitario.

Mi ci si potrebbe chiedere: chi vi autorizza ad imporre un nuovo onere ai contadini per salvarli dalla tubercolosi? Può darsi che essi non ne siano contenti. Onorevoli colleghi, noi crediamo anzitutto di interpretare le esigenze dei contadini, anche quella di sbarcarsi ad un nuovo onere per salvaguardare le loro famiglie da un sì grave pericolo. Ma in ogni caso, riteniamo che sia dovere della collettività nazionale e perciò del Parlamento, quello di prendere provve-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

dimenti per evitare il diffondersi della tubercolosi.

Per questi motivi, noi siamo certi che la Camera vorrà approvare questo emendamento.

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPARDI. Il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore di questo emendamento, né ci pare che le argomentazioni dell'onorevole ministro possano farci mutare opinione.

È vero che attualmente i coltivatori diretti possono essere assistiti dai consorzi antitubercolari, ma faccio innanzitutto osservare all'onorevole ministro che, in pratica, essendo il coltivatore diretto piccolo proprietario, l'assistenza del consorzio antitubercolare o non viene data, o, in caso di ricovero d'urgenza, viene fatta successivamente pagare al coltivatore diretto o ai suoi familiari. In secondo luogo, l'assistenza attraverso i consorzi antitubercolari esclude l'assistenza sanatoriale e post-sanatoriale, che è quella che, invece, sommamente interessa.

Né è a dire che l'estensione dell'assicurazione tubercolosi potrebbe portare aggravio al coltivatore diretto, il quale, invece, paga già oggi per l'assicurazione di altri, mentre egli è escluso da questa forma assicurativa.

Quanto alla legge in gestazione, che dovrebbe estendere l'assicurazione contro la tubercolosi a tutti (di guisa che da un sistema di mutualità si passerebbe ad un sistema di sicurezza sociale) evidentemente non possiamo attendere ancora e sempre che questa promessa si realizzi. Come diceva l'onorevole Cacciatore, noi possiamo intanto concedere oggi l'assicurazione contro la tubercolosi ai coltivatori diretti, in attesa della legge che regoli la materia in modo più generale. E ciò anche per non creare una specie di contrasto, che effettivamente già esiste e che si aggraverebbe domani, quando varata questa legge, i mezzadri e i coloni godrebbero di una assicurazione completa, compresa quella contro la tubercolosi (che già godono), mentre i coltivatori diretti si troverebbero in condizioni di inferiorità, perché non avrebbero l'assicurazione contro la tubercolosi.

Per questo complesso di motivi, non convinto delle argomentazioni del relatore e del ministro, il gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento.

SABATINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABATINI. Non credo che sia possibile approvare gli emendamenti che sono stati proposti, relativi alla estensione dell'assicurazione contro la tubercolosi per i coltivatori diretti se non abbiamo intenzione di introdurre delle improvvisazioni nel nostro sistema assicurativo.

Qui si afferma che il nuovo onere non dovrebbe preoccupare perché il fondo sarebbe in attivo. Però, da calcoli fatti nell'intenzione di estendere le prestazioni sanitarie antitubercolari a tutte le categorie sommando le disponibilità del fondo e dei consorzi antitubercolari, è stato accertato che il *deficit* ammonterebbe ad una diecina di miliardi all'anno.

DI MAURO. Non è esatto.

SABATINI. È esattissimo! Tutto ciò è stato esposto con molta chiarezza alla Commissione del Senato, la quale nell'intento di regolare la materia ha esaminato il problema proponendosi di estendere l'assicurazione sanitaria a tutti i cittadini conservando le prestazioni economiche per gli assicurati. Si è così arrivati a queste conclusioni in base al calcolo testé accennato.

Pertanto, approvando questo emendamento, creeremmo una situazione precaria per tutto il sistema assicurativo. Ritengo — e con me, credo, tutti i colleghi del mio gruppo — che non si possa estendere ai coltivatori diretti l'assicurazione per la tubercolosi senza tener conto delle conseguenze e dell'onere che non può essere coperto dalle disponibilità del fondo. Tanto più se teniamo presente che proprio in questo momento stiamo migliorando il trattamento per i tubercolotici assicurati, non possiamo disporre di fondi che sono già destinati ad altri scopi (e vi sono, come sapete, provvedimenti legislativi in atto).

Quindi, approvando un tale emendamento, introdurremmo una novità in ordine alla nostra organizzazione assicurativa, che non ci lascia prevedere quali possano essere le conseguenze e che non può essere inserita in questo modo, quasi di sorpresa.

Quindi, per il motivo di non introdurre, come ha ben specificato l'onorevole ministro, l'assicurazione per la tubercolosi mentre stiamo trattando dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia riteniamo, non perché siamo contrari ad estendere, come ha rilevato il relatore, in un piano di sicurezza sociale questa assistenza a tutte le categorie, ma perché non è questa la sede più opportuna per introdurre l'assicurazione contro la tubercolosi, di votare contro l'emendamento, tanto più che at-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

tualmente i contadini hanno gratuite le prestazioni sanitarie contro la tubercolosi mentre se inseriamo in questa legge l'assicurazione sarebbero soggetti a nuovi contributi.

DI MAURO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAURO. Desidero semplicemente richiamare l'attenzione dei colleghi su questo fatto: poco fa l'onorevole Sabatini diceva che il fondo tubercolosi è in *deficit*.

Cito i seguenti dati tratti da pubblicazioni ufficiali: 1955, entrate lire 69 miliardi, spese lire 44 miliardi, quindi un attivo di oltre 25 miliardi. In tre anni questo fondo ha avuto un attivo di lire 71 miliardi.

Queste cifre non sono contestabili.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è questo il punto.

DI MAURO. Secondo elemento: fino ad ora ci è stato detto che non si può accogliere la nostra richiesta perché lo Stato non può affrontare nuove spese oltre quelle previste dall'articolo 11. Ora, la disposizione che noi chiediamo non viene a costare nemmeno una lira allo Stato, perché sono i lavoratori che pagano i contributi previsti dalla legge e quindi sono i lavoratori stessi che si pagano questa provvidenza. (*Interruzione del deputato Zanibelli*). Mi domando allora perché i colleghi devono rifiutare questa nostra richiesta.

Chiedo lo scrutinio segreto dell'emendamento Cacciatore.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*E appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Cacciatore-Albizzati, diretto ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« L'assicurazione contro la tubercolosi e estesa anche ai coltivatori diretti ».

La Commissione ed il Governo sono contrari.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione

Presenti e votanti	454
Maggioranza	228
Voti favorevoli	211
Voti contrari	243

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Almirante — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andreotti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Armosino — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Bernardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarrelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Caramia — Carcaterra — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cervellati — Cervone — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Della Seta — De Marsanich — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Filippo — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Stefano Genova — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Farini — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Fogliazza — Fora Aldovino — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gellini — Genna Tonetti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giglia — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupe — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Rocca — La Spada — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelin —

Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moscatelli — Mordaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Perdonà — Perlingieri — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romita — Ronza — Rosati — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Spataro — Stella — Storch — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Terranova — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tolloy — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Villa — Villabruna — Villani — Vilelli — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zambelli — Zannerini — Zannoni — Zanolli — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Alicata — Angelucci Nicola.

Benvenuti.

Del Vescovo — Di Vittorio.

Farinet — Ferrara Domenico — Ferreri Pietro.

Guglielminetti.

Longo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Marengli — Moro.
 Scoca — Simonini.
 Vigo.
 Romano.

(Concesso nelle sedute odierne)

Foresi.
 Jervolino Maria.
 Natali Lorenzo.
 Sparapani.
 Taviani — Togni.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono pertanto assorbiti da questa votazione il secondo comma dell'emendamento Berlinguer, nonché l'ultimo comma dell'emendamento Tognoni.

Gli onorevoli Berlinguer e Lopardi propongono di aggiungere il seguente comma

« L'assicurato ha diritto alla pensione stabilita dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, nonché alla maggiorazione stabilita da tale legge all'articolo 3 ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERLINGUER. Il signor Presidente diceva che nell'articolo 1, piuttosto che ai soggetti di assicurazione obbligatoria, si faceva riferimento ai destinatari, ed il concetto è giusto. Senonché, in questo articolo e in quelli successivi si parla solo di obbligo assicurativo, di attribuzione di giornate lavorative, del contributo dello Stato, ecc., ma in nessun punto si parla esplicitamente di diritto a pensione.

Secondo punto: essendovi un riferimento alla legge 4 aprile 1952, n. 218, questo riferimento avrebbe dovuto farsi anche alla intitolazione completa della legge e si sarebbe dovuto perciò parlare non soltanto di invalidità e vecchiaia, ma, com'è nel titolo della legge n. 218, avrebbe dovuto esservi il riferimento anche ai superstiti. Credo inoltre che un riferimento specifico dovrebbe farsi anche alla norma.

Terzo punto: dovrebbe esplicitamente farsi cenno della norma dell'articolo 3 della stessa legge, norma che riguarda la tredicesima mensilità, poiché non sembra del tutto chiaro che tale beneficio sia compreso fra quelli da applicare.

Ricordo che allorché nel 1952 al Senato, in una lunga seduta, si è discusso un emendamento da me presentato in ordine alla tredicesima mensilità per i pensionati del-

l'I.N.P.S., vi fu una dichiarazione del ministro del lavoro di allora, nel senso che la concessione di questa tredicesima mensilità (a parte che a suo avviso non poteva mai essere estesa ai pensionati, ma limitata ai lavoratori attivi) in qualunque caso avrebbe fatto precipitare nel baratro del fallimento il bilancio dello Stato. Ricordo pure che quando l'emendamento fu approvato con pochi voti, seguì una viva protesta da parte dello stesso ministro e che il Presidente del Senato di allora, l'onorevole De Nicola, la repressero energicamente dicendo a quel ministro che egli per primo doveva rispettare la volontà sovrana del Parlamento.

Comunque, non ne è derivato alcun fallimento dello Stato! E il principio consacrato dalla legge n. 218, per la prima volta, nei confronti di questa categoria di pensionati, trovò applicazione per quasi tutte le altre categorie. Noi pensiamo che questo stesso beneficio debba essere esteso espressamente ai coloni, mezzadri e coltivatori diretti. Credo che non si possa creare nei confronti di questi nuovi pensionati una sperequazione, una condizione di inferiorità rispetto alle altre categorie di pensionati che godono appunto della tredicesima mensilità.

Insisto perciò sul mio emendamento, col quale si chiede un riferimento esplicito all'articolo 3 della legge n. 218 perché sappiamo, per amara esperienza, che altre leggi per i pensionati hanno avuto interpretazioni restrittive ed inique. Così pure vorrei che la menzione della legge 218 fosse seguita dal riferimento alle sue successive modificazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Berlinguer?

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza*. Con l'approvazione della prima parte dell'articolo 1 noi abbiamo già approvato quanto richiesto dall'onorevole Berlinguer. Tutte le norme riguardanti l'assicurazione invalidità e vecchiaia della legge 4 ottobre 1935 e successive modificazioni (tra cui la legge n. 218) vengono estese a queste categorie, salvo quanto disposto successivamente. Ora, nessuna disposizione successiva nega l'estensione dell'articolo 3. Tutti i calcoli che sono stati fatti per quanto riguarda l'onere di questa legge, hanno considerato la pensione comprendendo anche la tredicesima mensilità. Ritengo quindi l'emendamento superfluo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con la interpretazione del relatore. Vorrei far osservare all'onorevole

Berlinguer che noi partiamo da due impostazioni diverse.

L'impostazione del testo della Commissione è che sono estese tutte le norme della legge n. 218 salvo quanto diversamente disposto; e quanto diversamente disposto è contenuto nei vari articoli.

Vi è poi l'altra impostazione (quella dell'onorevole Tognoni) che vuole siano espressamente indicate le norme che sono estese.

Nei riguardi di questa impostazione formulo le mie riserve, in quanto, se noi citiamo soltanto alcune norme, creiamo l'equivoco che le altre che non sono citate non si debbano intendere estese.

Analogamente, una volta approvato il primo comma dell'articolo 1, credo che sia contraddittorio fare una citazione particolare di una di queste norme (nella specie, quella relativa alla tredicesima mensilità). È ovvio che siccome negli articoli successivi non è disposto nulla al riguardo, la tredicesima mensilità è estesa anche a questa categoria.

Circa la prima parte dell'emendamento, cioè la citazione esplicita del diritto alla pensione, anche questa mi sembra superflua e pericolosa, in quanto, estendendo l'assicurazione, è evidente che questa comporta il diritto alla pensione.

Quindi, onorevole Berlinguer, la prego di non insistere, anche perché un eventuale rigetto dell'emendamento creerebbe a sua volta degli equivoci.

BERLINGUER. Gradirei un ulteriore chiarimento. Ella ritiene superfluo anche l'inciso: « legge 4 aprile 1942, n. 518, e successive modificazioni » ?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, in quanto l'inciso « successive modificazioni » lo abbiamo già approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, mantiene il suo emendamento ?

BERLINGUER. Dopo questi chiarimenti, potrei desistere dal mio emendamento e dichiararmi lieto delle precisazioni.

Però mi si consenta di ripetere che la lettura del testo della Commissione può generare equivoci.

Ella, signor Presidente, che è giurista espertissimo, ieri, con la sua autorità, ha dato un chiarimento in ordine a un'altra norma. Ebbene, vorrei che al chiarimento interpretativo del relatore e del ministro, si aggiungesse anche quello del Presidente della Camera su questo punto. Con ciò dichiaro che ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Lo faccio volentieri, e non solo per ribadire l'interpretazione della Commissione e del Governo.

Voglio, infatti, cogliere l'occasione per sottolineare la necessità di una rivalutazione dei lavori preparatori, i quali sono costituiti, come è noto, non soltanto dalle relazioni del Governo e delle Commissioni ma anche e soprattutto dai resoconti (atti parlamentari) delle discussioni in Assemblea e nelle Commissioni in sede legislativa.

Ho parlato di rivalutazione, in quanto il valore dei lavori preparatori in regime non democratico parlamentare era ovviamente minore, mentre è assai grande nelle democrazie parlamentari, ove di regola la norma nasce dalla discussione ed in questa trova la sua esatta spiegazione. Occorre riabituare l'interprete a più frequentemente valersi della facoltà accordatagli dall'articolo 12 delle preleggi, e cioè ad accertare, in caso di dubbio, quale fu l'intenzione del legislatore nel deliberare una norma (al che valgono appunto i resoconti parlamentari) e a tale intenzione attenersi.

BERLINGUER. Prendo atto di questa sua dichiarazione e con ciò intendo significare la nostra fiducia nel Presidente e nel giurista.

PRESIDENTE. La ringrazio delle cortesi parole.

Onorevole Tognoni, ella insiste sulla lettera d) del suo emendamento, il cui contenuto è identico all'emendamento Berlinguer ?

TOGNONI. Dopo le dichiarazioni del relatore e del ministro, ritiro la lettera d) del mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alle altre questioni concernenti i soggetti dell'assicurazione. Consideriamo anzitutto l'età.

Ritengo sia opportuno passare subito agli articoli 17 e 22 in quanto proprio in questi due articoli è affrontato il problema dell'età degli aventi diritto.

Si dia lettura degli articoli 17 e 22.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

ART. 17.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini ed al sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.

ART. 22.

In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

ANNO	ETÀ		CONTRIBUTI GIORNALIERI	
	Uomini	Donne	Numero	
			Uomini	Donne
1958 .	65 ed oltre	65 ed oltre	104	104
1959 .	65	65	208	208
1960 .	65	65	312	312
1961 .	65	65	416	416
1962 .	65	65	520	520
1963 .	65	65	624	624
1964 .	65	64	728	728
1965 .	65	63	832	832
1966 .	65	62	936	936
1967 .	65	61	1.040	1.040
1968 .	65	60	1.144	1.110
1969 .	65	60	1.248	1.179
1970 .	65	60	1.352	1.249
1971 .	65	60	1.456	1.318

La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, è inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unità attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Lopardi, Albizzati, Bonomelli, Elena Gatti Caporaso, Pigni, Fora, Bettoli, Minasi, Achille

Corona e Berlinguer hanno proposto il seguente emendamento all'articolo 17:

« Al primo comma, sostituire la parola: sessantacinquesimo, con la parola: sessantesimo; e la parola: sessantesimo, con la parola: cinquantacinquesimo ».

Gli stessi deputati hanno proposto il seguente altro emendamento all'articolo 22:

« Nella tabella, alle colonne età, per l'anno 1958, aggiungere alle cifre 65, le parole: e più ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE. Il mio emendamento è subordinato a quello del collega Tognoni. Che cosa sostengo? Che dopo la norma transitoria, e cioè dopo 15 anni di contribuzione, sia riconosciuto il diritto a pensione all'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne. Ho già detto perché è necessario stabilire questo limite di età per il diritto a pensione.

Oggi tutti gli altri lavoratori godono della pensione di invalidità e vecchiaia, all'età di 60 anni gli uomini, e a 55 anni le donne. Qui noi invece verremmo a instaurare un principio nuovo che potrebbe pregiudicare tutti gli altri lavoratori, in quanto non ci dobbiamo nascondere che da una certa parte si chiede proprio di elevare il minimo di età oggi fissato per la generalità dei lavoratori.

Ho anche detto che dare la pensione a 65 anni significherebbe una beffa per le categorie dei contadini, perché oggi la durata media della vita umana è di 65 anni. Ho dimostrato che la percentuale di mortalità aumenta enormemente proprio tra il 65° e il 70° anno di età. Mi dispiace di non aver qui queste percentuali, che però ho già indicato nel mio intervento nella discussione generale. Voglio sperare che gli onorevoli colleghi terranno conto di esse.

Non vi è bisogno di un maggiore stanziamento in quanto il limite di età verrà abbassato dopo che per 15 anni sono stati pagati i contributi che danno diritto alla pensione. Se non si accoglie questo emendamento, il mio timore che si voglia partire dai contadini per poi modificare il limite di età per le altre categorie, sarà giustificato.

Aderisco quindi all'emendamento Tognoni per quanto riguarda la concessione immediata della pensione e insisto sul mio emendamento in via subordinata.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, vorrei un'assicurazione da parte del Governo in merito al diritto alla pensione,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

secondo la disposizione transitoria, dei mezzadri, dei coloni e dei coltivatori diretti che abbiano superato o superino il 65° anno di età.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le risponderò.

CACCIATORE. In Commissione, onorevole Zaccagnini, eravamo rimasti d'accordo che avevano diritto alla pensione anche coloro che avessero superato il 65° anno di età. Ecco perché domandavo al Governo se era d'accordo su questa impostazione. Se il Governo non è d'accordo, devo insistere nel mio emendamento, tanto più che mi è sembrato che su tale punto anche il relatore collega Zaccagnini non sia più d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Mauro, Tognoni, Scarpa, Ginfone, Miceli, Audisio, Roasio, Bardini, Adele Bei Ciufoli, Laura Diaz, Nadia Gallico Spano, Maria Lisa Cinciarì Rodano, Raffaelli, Elettra Pollastrini, Luciana Viviani e Gomez D'Ayala hanno proposto di aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « per i primi 15 anni di applicazione della presente legge. A partire dal 16° anno tali limiti sono ridotti a 60 anni per gli uomini ed a 55 per le donne qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1935, n. 639, modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

L'onorevole Di Mauro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DI MAURO. Questa proposta tende a superare le questioni di ordine finanziario che ci sono state portate. Infatti non si viene ad aumentare l'onere dello Stato, in quanto il limite di età di pensionamento verrebbe abbassato dopo quindici anni dall'entrata in vigore della legge. Praticamente con questo emendamento ci riportiamo alla legge n. 218. Come i colleghi sanno, questa legge prevede che per aver diritto alla pensione a 60 anni, per gli uomini, e a 55, per le donne, occorrono quindici anni di contribuzioni.

Accogliendo il mio emendamento (a parte la disposizione transitoria), solo dopo che ogni assicurato avrà quindici anni di contribuzioni potrà andare in pensione a 60 anni e a 55, rispettivamente per uomo e donna. Penso quindi che la Camera possa accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bufardeci, Bigi, Laura Diaz, Scarpa e Tognoni hanno proposto di aggiungere dopo il primo comma, il seguente:

« A partire dal sesto anno di applicazione della presente legge tali limiti saranno ridotti di anno in anno fino ad arrivare, al de-

cimo anno di applicazione della presente legge, a 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne ».

L'onorevole Bufardeci ha facoltà di svolgerlo.

BUFARDECI. Poiché le argomentazioni svolte sia in sede di discussione generale sia oggi in sede di esame degli articoli sono state ampie, mi limiterò a rilevare la differenza esistente fra il mio emendamento e quelli presentati da altri colleghi.

Propongo che a partire dal sesto anno di applicazione della legge, onde evitare la sperequazione fra questi lavoratori e la generalità dei lavoratori che godono della norma generale sull'età di pensionamento, progressivamente il limite di età venga ridotto fino a giungere al 60° anno di età per gli uomini e al 55° per le donne, in maniera da arrivare al decimo anno dall'applicazione della legge, facendo usufruire questi lavoratori dello stesso diritto degli altri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lopardi, Cacciatore, Elena Gatti Caporaso, Albizzati, Bonomelli, Pigni e Fora hanno proposto di aggiungere all'articolo 17, in fine, il seguente comma:

« Tali limiti di età sono automaticamente gere al 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne allo scadere del 15° anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOPARDI. Ho già illustrato in sede di discussione generale i principi fondamentali dell'emendamento di cui sono primo firmatario. Rimanendo ferma la disposizione transitoria secondo la quale dal 1° gennaio 1958 l'assicurazione viene applicata soltanto a coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età, ferma restando la prima parte dell'articolo, così come formulato dalla Commissione, che cioè godano dell'assicurazione coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età se uomini e il 60° se donne, ritengo che si debba al 15° anno, quando cioè ciascun assicurato abbia già pagato interamente i contributi necessari e sufficienti per godere della pensione, riportare il limite di età a quello normale previsto dalla legge generale, cioè al 60° anno di età per gli uomini ed al 55° per le donne.

Ciò, evidentemente, è stato fatto per poter superare quella obiezione di carattere finanziario, mossa dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, all'abbassamento dei

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

limiti di età. Infatti, era stato detto che, se si fosse abbassato il limite d'età a quello ordinario, lo Stato avrebbe dovuto affrontare con il suo contributo un onere troppo forte. Con la soluzione indicata dal mio emendamento, l'onere da parte dello Stato non esiste più. D'altra parte, mi pare che il coltivatore diretto, proprio per quell'autologoramento particolare a cui è sottoposto (basterebbe vedere le donne contadine delle mie montagne bellissime a 20 anni ed a 40 anni già vecchie) dovrebbe essere considerato, per quanto riguarda i limiti di età, alla stessa stregua di tutti gli altri pensionati, e non in condizioni di minore favore.

PRESIDENTE. Le onorevoli Gisella Floreanini, Nadia Gallico Spano, Adele Bei Ciuffoli, Gina Borellini, Laura Diaz e Luciana Viviani hanno proposto di sostituire la tabella, all'articolo 22, con la seguente:

Anno	Eta		Contributi giornalieri	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1958.....	65	60	104	104
1959.....	65	60	208	208
1960.....	65	60	312	312
1961.....	65	60	416	416
1962.....	65	60	520	520
1963.....	65	60	624	624
1964.....	65	60	728	728
1965.....	65	60	832	832
1966.....	65	60	936	936
1967.....	65	60	1.040	1.040
1968.....	65	60	1.144	1.110
1969.....	65	60	1.248	1.179
1970.....	65	60	1.352	1.249
1971.....	65	60	1.456	1.318

GALLICO SPANO NADIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLICO SPANO NADIA. Il nostro emendamento è subordinato all'approvazione degli emendamenti all'articolo 17. Se si arrivasse alla votazione di questa tabella, vorremmo far osservare che oltre alla differenza che c'è già per l'età, in senso generale, tra gli altri coltivatori ed i coltivatori diretti (rispettivamente 60 e 65 per gli uomini e 55 e 60 per le donne), nella tabella c'è un aggravamento per quanto riguarda le donne, cioè l'aumento del minimo di età non di 5 ma di 10 anni. Infatti, nel testo della Commissione per i primi 5 anni della legge il minimo di età è fissato a 65 anni, come per gli uomini, cioè non si rispetta la differenza di 5 anni che c'è in ge-

nere, e nei successivi 5 si abbassa gradatamente. 64, 63, 62, 61, cosicché per avere la pensione a 60 anni le donne devono aspettare altri 10 anni. Mi pare che ci sia una doppia ingiustizia e che su questo per lo meno debba esser facile trovare un accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Geremia ha proposto il seguente emendamento all'articolo 22:

« Nella tabella, nelle colonne. età, per l'anno 1958, aggiungere alle cifre 65, le parole ed oltre ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GEREMIA. Ritengo si tratti di una specificazione assai importante proprio per inserire nella legge quei principi che si dice siano stati discussi ed approvati, in Commissione a favore degli ultra sessantacinquenni affinché in sede di applicazione non sorgano delle novità e la burocrazia non abbia a porre dei limiti e forse anche dei divieti alla concessione della pensione a chi ha superato il sessantacinquesimo anno di età.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

ZACCAGNINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa serie di emendamenti all'articolo 17 e all'articolo 22 viene riproposta in concreto una delle questioni che maggiormente abbiamo dibattuto sia in Commissione che in sede di discussione generale, cioè la questione dell'età.

Se comprendo bene la portata degli emendamenti, mi pare che non esista una sostanziale differenza tra l'emendamento Cacciatore e quello Di Mauro. Cioè l'uno e l'altro intendono, lasciando da parte per il momento la questione della norma transitoria, estendere in via definitiva la norma attualmente vigente, in base alla legge n. 218, per tutti i lavoratori, anche ai coltivatori diretti e ai mezzadri; estendere, in altre parole, la stessa età di pensionamento con le stesse condizioni, e con lo stesso minimo di contribuzione, che è previsto in 15 anni. È, invece, proprio a questa norma che il testo della Commissione intende derogare con la prima parte dell'articolo 17, per i motivi che ho già esposto e che non riguardano soltanto il problema della spesa e dell'onere per lo Stato (come ho già avuto occasione di dire rispondendo, forse un po' troppo vivacemente, ad una interruzione dell'onorevole Miceli), ma, come ho già avuto motivo di ricordare, anche la questione del tipo di lavoro che non è subordinato, argo-

mento questo che abbiamo già affrontato nell'articolo 5, in cui è detto che, qualora si sia pensionati agli effetti di questa legge, non possono essere operate trattenute sulla pensione per lavoro ulteriormente prestato nell'azienda nella quale si lavora, la questione relativa alle conseguenze che deriverebbero dall'applicazione di un limite di età normale, quale è quello stabilito dalla 218, agli effetti della determinazione della forza lavorativa in rapporto all'azienda, e quindi agli effetti del conseguimento o meno della qualità di coltivatore diretto, la questione, sempre legata agli effetti di questa norma, dell'imponibile di manodopera eventualmente necessario, da caricarsi sull'azienda; la questione degli infortuni, giacché abbassando questo limite di età una persona che ancora continuasse a lavorare come coltivatore diretto potrebbe trovarsi non più tutelata sul piano degli infortuni. Insomma, tutta una serie di problemi che si riferiscono a questo tipo particolare di assicurazione di cui è oggetto l'azienda coltivatrice diretta e mezzadrile. Pertanto rimango della opinione che convenga operare questa riduzione.

Esiste in molti colleghi la preoccupazione che in tal modo si possa pregiudicare la posizione assicurativa di tutti gli altri lavoratori subordinati. Ma è da tenere presente che gli argomenti da me addotti, strettamente attinenti a questo tipo di lavoro, cioè alla azienda diretto-coltivatrice, non possono estendersi né in via ipotetica né in via di fatto ad altro tipo di lavoro che sia lavoro subordinato.

Per queste ragioni confermo di essere contrario agli emendamenti proposti all'articolo 17.

Devo anche dichiarare di essere contrario agli emendamenti proposti all'articolo 22, i quali tendono a spostare l'età di pensionamento in maniera variante anche sul piano della norma transitoria, compresa l'età di pensionamento per le donne, proprio per un problema di maggiore contributo. Dichiaro apertamente all'onorevole Miceli, che andava cercando in me un'*arrière-pensée*, che i calcoli sono stati fatti in base alla previsione che la pensione fosse concessa inizialmente a 65 anni per uomini e donne, scalando dal quinto anno in poi. (*Interruzione del deputato Nadia Gallico Spano*).

Onorevole Gallico Spano, ella che è così valida sostenitrice della parità tra uomini e donne, si accontenti che uomini e donne siano posti sullo stesso piano per quanto riguarda l'età di pensionamento almeno per i primi anni.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La questione dell'età è stata ampiamente dibattuta in sede di discussione generale ed anche nel mio intervento di ieri. Ri-confermo oggi le ragioni per le quali il Governo intende aderire al testo proposto dalla Commissione.

Le ragioni sono prima di tutto relative alla particolare figura di questa categoria che ci accingiamo a proteggere. La famiglia contadina che lavora nella sua azienda familiare ha una caratteristica ben diversa, a questi effetti, dalla famiglia del lavoratore subordinato. Se introduciamo la differenza dei 55 e dei 60 anni di età, dobbiamo anche introdurre il controllo su coloro che lavorano o che non lavorano a 55 e a 60 anni per applicare la riduzione della pensione che la legge n. 218 prevede per coloro che lavorano.

Questo genere di controlli (mi pare che opportunamente la Commissione lo ha previsto) è estremamente complicato e — direi — impossibile all'interno di una famiglia contadina nella quale non esista un rapporto di lavoro fra capofamiglia e moglie e figli e fratelli: essi lavorano tutti insieme e a seconda delle circostanze, e non è possibile dire se lavorino un anno sì e un anno no. Questa distinzione tra coloro che lavorano e coloro che non lavorano all'interno della famiglia colonica è estremamente difficile, e avrebbe un carattere fiscale odioso per gli interessati, dato che si inserirebbe nel vivo di rapporti caratteristici.

Perciò ritengo che bene abbia fatto la Commissione a adottare, invece di questa distinzione di età, che comporterebbe il controllo sul lavoro ai fini della riduzione del 25 per cento sulla pensione, il sistema forfettario di portare a 65 anni il limite di età per gli uomini e a 60 anni per le donne, abbandonando — in cambio — il controllo per quelli che lavorano o che non lavorano e la conseguente riduzione dell'entità della pensione prevista dalla legge n. 218. Questo compenso corrisponde all'altra limitazione ed è — mi pare — più giustamente rispondente alla natura del rapporto nell'impresa contadina.

Per queste ragioni, ed anche nell'interesse (probabilmente non vi troverò concordi su questo) della famiglia colonica, il sistema prescelto dalla Commissione mi sembra il più rispondente alle necessità.

Evidentemente questo principio (l'ho già detto ieri e lo ripeto oggi) non ha valore di precedente, non si riallaccia a considerazioni

teoriche generali sui limiti della vita umana, dell'età lavorativa, a problemi di gerontologia, ecc., ma si collega a una considerazione molto più solida: quella della natura particolare del rapporto che intercorre tra i membri della famiglia colonica che lavorano sul fondo.

Subordinatamente vi è poi anche un motivo di indole finanziaria (come ho detto ieri), perché il sistema di questa legge — nell'equilibrio delle entrate e delle uscite — è congegnato in modo che la copertura è assicurata a certe determinate condizioni.

Per questi motivi, non è possibile che noi aderiamo a questi emendamenti. Dobbiamo inoltre tener conto che ci troviamo ad inaugurare un sistema di previdenza per questo tipo di assicurati, che costituisce una novità per l'Italia e anche per l'estero), e perciò non siamo oggi in grado di prevedere quali saranno, a lunga scadenza, gli sviluppi di questo genere di assicurazione. Quindi, è bene far previsioni a scadenza relativamente breve, quale può essere quella di dieci anni. Quando avremo fatto l'esperienza di questo primo periodo a regime quasi pieno, faremo le nostre considerazioni, vedremo se dovremo continuare o se dovremo modificare. Sarebbe estremamente azzardato — penso — inserire in questo momento modifiche che turberebbero l'equilibrio così stabilito.

Per quanto attiene ai vari emendamenti, è evidente che non posso accettare, per un doppio ordine di ragioni, la lettera a) dell'emendamento Tognoni, che stabilisce non solo in forma permanente il limite dei 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ma lo stabilisce a partire dal 1° gennaio 1958. Non posso accettarlo per le ragioni che ho esposto prima e per evidentissime necessità di copertura finanziaria, che qui vengono dimenticate.

Per quanto riguarda l'emendamento Cacciatore, se ho ben capito, esso intende instaurare la disciplina dei 60 e dei 55 anni al termine del 15° anno.

Perciò, sotto l'aspetto finanziario naturalmente è molto meno gravoso dell'emendamento Tognoni; tuttavia comporta, ad un certo momento, degli oneri che non siamo in grado di calcolare.

Onorevole Cacciatore, ella dice « *campa cavallo* », però non è prudente assumere impegni che domani non sapremo come mantenere. È meglio avere una prospettiva più limitata come quella che la Commissione suggerisce. Naturalmente, poi, non vi è soltanto una considerazione di ordine finanziario,

ma vi è quella di ordine generale relativa alla posizione della famiglia contadina che vale anche nei confronti dell'emendamento Cacciatore, che perciò non posso accettare.

Mi sembra che analoga richiesta sia contenuta nell'emendamento Di Mauro che, per le medesime considerazioni, non posso accettare.

L'emendamento Bufardeci chiede cosa analoga, soltanto su una prospettiva più breve, invece che dopo il 15°, dopo il 10° anno. A parte le ragioni di indole generale, in questo caso vi è un onere finanziario non coperto e quindi non lo posso accettare.

L'emendamento Lopardi è connesso con l'emendamento Cacciatore e chiede sempre l'adozione del limite di 60 e 55 anni dopo il 15° anno. A parte il maggiore onere finanziario, esso implica fin da questo momento una presa di posizione che per le considerazioni di ordine generale che ho espresso non mi sembra opportuna né saggia in questa circostanza.

All'articolo 22 esiste un emendamento Floreanini svolto dalla onorevole Gallico Spano, che contraddice al testo della Commissione perché porta il limite dei 60 anni per le donne non già dopo il nono anno, ma immediatamente all'entrata in vigore della legge. Il sistema della Commissione invece prevede per 5 anni il limite di 65 anni, e poi una riduzione graduale fino a raggiungere il limite di 60 anni.

È evidente che la questione di principio non è modificata, ma vi è anche un motivo di ordine finanziario. (*Interruzioni a sinistra*).

Mi pare che qui la questione di principio dello scarto di 5 anni dal testo della Commissione non è violata. La norma che la Commissione ha introdotto, e cioè di incominciare per 5 anni dal 65° anno anche per le donne, è una norma di ordine transitorio in relazione alle necessità della copertura finanziaria del provvedimento. Se dovessimo partire dal 1° gennaio 1958, considerando un'età di 60 anni anziché di 65, avremmo una spesa che non so precisare in questo momento con esattezza, ma che certamente sarebbe notevolmente superiore. Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti Cacciatore e Geremia adoperando il primo l'espressione « *più* » e il secondo l'espressione « *oltre* », trattandosi più che altro di una questione di terminologia, mi esimo dallo scegliere quale dei due termini possa essere tecnicamente più perfetto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento all'articolo 22?

CACCIATORE. Lo ritiro, aderendo a quello Geremia.

PRESIDENTE. Pertanto, riassumendo le varie proposte, la Commissione ed il Governo propongono 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, con un regime transitorio per la prima fase di attuazione della norma.

Abbiamo poi la posizione Tognoni (pensionamento immediato a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne), quella Bufardecì (tra sei anni), infine quella Lopardi-Cacciatore-Di Mauro (tra quindici anni). Porrò quindi, per primo, in votazione l'alinea *a*) dell'emendamento Tognoni.

BERLINGUER. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore degli emendamenti Tognoni e Bufardecì, anche perché analoghi emendamenti, in via principale, furono presentati da deputati socialisti.

Inoltre mi siano consentiti alcuni rilievi in merito alle giustificazioni della loro posizione contraria date dal relatore e dall'onorevole ministro, i quali sono ricorsi ad argomenti contraddittori o almeno divergenti fra loro.

Diceva l'onorevole ministro che si è tenuto conto della particolare condizione della famiglia contadina. Senonché, essa non è stata considerata a proposito della reversibilità, anzi alla famiglia contadina è stata fatta una condizione di sfavore. Dice l'onorevole Zaccagnini che si è invece tenuto conto del tipo di lavoro non subordinato.

Voglio ricordare qui il discorso fatto in sede di discussione generale dall'onorevole Bonomi, il quale sosteneva invece che proprio il lavoro dei coltivatori diretti è più gravoso e più logorante di quello dei dipendenti; ed aggiungere che nella sua proposta di legge ed in quella firmata dagli onorevoli Gui e Zaccagnini era contenuta proprio la richiesta a cui essi oggi si oppongono.

Intendo fare questa dichiarazione di voto anche come rappresentante delle zone depresse, e specialmente della Sardegna, poiché proprio in queste regioni la media della vita umana è più bassa, e le condizioni dei coltivatori diretti sono più squallide per la sterilità delle terre e per il frazionamento della proprietà. Ritengo perciò che la Camera possa accogliere gli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *a*) dell'emendamento Tognoni:

« *a*) alla pensione al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne a decorrere dal 1° gennaio 1958; ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Bufardecì, diretto ad aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 17, il seguente.

« A partire dal sesto anno di applicazione della presente legge tali limiti saranno ridotti di anno in anno fino ad arrivare, al decimo anno di applicazione della presente legge, a 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne ».

(Non è approvato).

Rimangono ora gli emendamenti Cacciatore, Lopardi e Di Mauro

SCARPA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA, *Relatore di minoranza*. Spero che i colleghi della maggioranza vogliano accedere a quest'ultima definizione. Ricordo che in questi ultimi tempi essi hanno sentito l'esigenza di stabilire l'età di pensionamento in anni 65 per gli uomini e 60 per le donne. Gli onorevoli Bonomi, Zaccagnini e Gui, il quale ultimo oggi, in qualità di ministro, sostiene il lesto concordato, erano su posizioni iniziali ben diverse e chiedevano in termini inequivocabili che i mezzadri avessero la pensione al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo per le donne. È chiaro che le argomentazioni che i colleghi della maggioranza adducono oggi, cioè che la definizione di questi diversi limiti di età è resa necessaria dal particolare tipo di lavoro, avrebbero dovuto valere anche inizialmente. Oggi si adduce la ragione che questa diversa definizione dell'età comporterebbe un maggiore onere per lo Stato. Ma poiché in questo periodo non vi sarebbe alcun onere, penso che sia accettabile da parte dei colleghi della maggioranza la proposta di portare l'età di pensionamento allo stesso livello di quella prevista per tutti gli altri lavoratori italiani, fra quindici anni.

Concordo pienamente con le osservazioni del collega Berlinguer, poiché è evidente che le dichiarazioni dell'onorevole Bonomi in sede di discussione generale hanno dimostrato che questo tipo di lavoro è differente da quello degli altri lavoratori subordinati per il mag-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

gior logorio a cui si sottopone il coltivatore diretto, il mezzadro, il colono. Quelle dichiarazioni dell'onorevole Bonomi in sede di discussione generale erano suffragate dal richiamo alla inchiesta sulla miseria, la quale afferma esplicitamente che il contadino e il coltivatore diretto soprattutto sono sottoposti a un maggior lavoro che (come è stato calcolato da quella Commissione) ammonta a 300 ore all'anno. Il che equivale a dire che nei 45 anni in media di attività, il coltivatore diretto presta 13.500 ore in più del lavoratore subordinato, e quindi compie 5 anni e 8 mesi di lavoro in più di detto lavoratore subordinato.

Queste ragioni addotte dall'onorevole Bonomi militano a sostegno della nostra tesi e non in favore di quelle che oggi sono qui presentate. Inoltre la preoccupazione fondamentale che abbiamo affacciato, e cioè che la definizione di un'età di pensionamento in via normale a 65 e a 60 anni possa rappresentare un pericoloso precedente per altre categorie, non è fugata dalle dichiarazioni fatte dal ministro, dal relatore, da altri colleghi, poiché in Commissione si è parlato un altro linguaggio. Si è detto che vi sono delle ragioni di ordine biologico le quali autorizzano a prevedere la elevazione dell'età di pensionamento dei lavoratori. Non è sufficiente che vi affanniate a smentire quel pericolo che fu affacciato dall'onorevole Vigorelli come predecessore dell'onorevole Gui e che fu prospettato dallo stesso onorevole Zaccagnini in sede di Commissione. Quindi è valida la nostra preoccupazione che l'elevazione del limite di età per i coltivatori diretti, per i mezzadri e per i coloni rappresenta un precedente pericoloso per le altre categorie.

Noi facciamo quindi appello a tutti i colleghi affinché con la formula dell'onorevole Di Mauro, che non rappresenta un onere maggiore per lo Stato di quello previsto dal testo che abbiamo sotto i nostri occhi, venga fissata l'età di pensionamento allo stesso livello degli altri lavoratori, fra 15 anni; facendo così salva la norma generale che sta a cuore essenzialmente ai contadini.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Allo scopo di evitare possibilmente, in prosieguo di tempo, degli equivoci sull'atteggiamento assunto dal nostro gruppo è doveroso precisare che i problemi sollevati con gli emendamenti già votati e con quelli che ancora si devono votare, erano due. Il primo riguardava esclusivamente il

periodo transitorio. A questo proposito abbiamo votato nel senso che i colleghi hanno visto, poiché apparirà chiaro che essendo questo regime del tutto transitorio, ogni condizione di diversificazione delle disposizioni finora sancite da altre legislazioni in materia crea una condizione di miglior favore rispetto ad altri assicurati per questa nuova categoria. In questo senso si è superato, quindi, un primo quindicennio.

Per quanto riguarda il periodo in cui la gestione che noi abbiamo creato assumerà invece un regime cosiddetto di stabilità, cioè tra 15 anni, il problema ha il valore di una questione di principio, poiché si verrebbe a sancire una nuova età minima per ottenere il diritto alla pensione.

A questo proposito dovrebbero bastare le assicurazioni date dal rappresentante del Governo e dal relatore, nel senso che essendo questa gestione speciale controllata da un comitato appositamente previsto dalla legge, noi avremo modo, appunto in rapporto alle risultanze di tale gestione, di esaminare, a tempo opportuno, anche la possibilità di effettuare ulteriori ampliamenti.

Ma non voglio limitarmi a questo argomento, poiché ritengo che vi sia anche un argomento di fondo.

Si afferma che, disponendo così, noi andremmo a stabilire un precedente che potrebbe essere invocato allo scopo di elevare l'età minima di pensionamento per altri lavoratori dipendenti, già assicurati. Ricordo che la preoccupazione relativa all'istituzione di una gestione speciale, affinché fosse chiara la distinzione tra i due regimi assicurativi (quello dei lavoratori dipendenti e quello dei lavoratori autonomi) fu avanzata proprio dal nostro gruppo. Tale preoccupazione era motivata da diverse ragioni che, per brevità, ometto di ricordare. Vorrei però sottolinearne una: la preoccupazione che non si creassero precedenti, né in un senso né nell'altro, che fossero reciprocamente invocabili dall'una o dall'altra categoria.

Il comitato previsto dalla legge ci dà pertanto la possibilità di controllare l'andamento di questa gestione. È inutile, onorevole Scarpa, scendere a sottilizzare sulle condizioni particolari di questo genere di lavoro. Ho l'impressione che quando ella ha voluto ricordare il particolare delle 300 ore di lavoro in più dei lavoratori autonomi, sia caduto in un equivoco identico a quello in cui cadde ieri allorché confuse una comune manifestazione di disoccupati con una dimostrazione di salariati nella provincia di Treviso.

Non confondiamo le idee in questa materia.

A mio avviso, occorre attenersi a questo principio. Oggi in Italia e in tutti i paesi civili si pone il problema di offrire ai pensionati un trattamento minimo che sia tale da consentire ad essi di vivere senza quei disagi e quelle difficoltà da cui oggi spesso sono attagliati.

In vista della possibilità di dare anche a questi pensionati un trattamento che garantisca loro una vita decorosa, abbiamo dinanzi un periodo di tempo molto ampio per poter decidere in questa materia. Credo che dovrebbe prevalere su tutto questo concetto: assicuriamo ai pensionati un trattamento che permetta loro di vivere con dignità senza essere costretti a cercare ulteriore lavoro.

In vista di questo, noi non abbiamo titubanze nell'accogliere quanto dispone il disegno di legge in esame, e ci auguriamo che la Camera accolga questa disposizione come un fatto positivo nell'interesse della categoria.

DE VITA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. Noi voteremo a favore dell'emendamento Cacciatore che riduce i limiti di età da 65 a 60 anni per gli uomini e da 60 a 55 anni per le donne.

Le argomentazioni dell'onorevole ministro e del relatore per la maggioranza non ci hanno convinto, in quanto ciò che è stato detto può se mai riguardare tutta l'impostazione del provvedimento, ma non la questione dell'età. Ella deve convenire con me, onorevole Zaccagnini, che certe considerazioni potevano essere fatte in altra sede e per altre questioni che investono la legge nel suo complesso; ma, ripeto, non potevano essere fatte nei confronti del limite di età. Quando si sostiene la necessità di aumentare il limite di età a 65 anni, si deve convenire che moltissimi coltivatori a 65 anni saranno stati già chiamati, purtroppo, dal Creatore, non solo, ma trascorsi alcuni anni dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche un'altra percentuale di coltivatori diretti, purtroppo, avrà cessato di esistere.

Quindi, se vogliamo veramente approvare una legge che rappresenti un progresso nel campo sociale non dobbiamo svuotarla del suo contenuto aumentando i limiti di età per il diritto a pensione.

Per queste ragioni, noi voteremo a favore dell'emendamento Lopardi, Cacciatore.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Cacciatore, Lopardi ed altri, diretto ad aggiungere il seguente comma:

« Tali limiti di età sono automaticamente portati al 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne allo scadere del 15° anno dall'entrata in vigore della presente legge »

è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Di Mauro, Miceli, Tarozzi, Tognoni, Audisio, Iotti Leonilde, Rosini, Amendola Pietro, Borellini Gina, Lozza, Baglioni, Bardini, Rubeo, Viviani Luciana, Diaz Laura, Scarpa, Reali, Roasio, Pino e Mussolino.

Nel caso in cui l'emendamento fosse respinto s'intende approvato il primo comma del testo della Commissione.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Lopardi-Cacciatore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	465
Maggioranza	233
Voti favorevoli	220
Voti contrari	245

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Almirante — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Armosino — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Bernardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

— Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Caramia — Carcaterra — Caroma — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cecchirini — Ceravolo — Cervellati — Chiaranello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Covelli — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Francesco — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Marsanich — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Filippo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Stefano Genova — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Dugoni — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Faletra — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Ferrari Francesco — Ferrarini Aggradi — Ferrario Celestino — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietta Erisia — Geraci — Geremia — Ghidetti — Ghislandi — Gia-

cone — Gianquinto — Giglia — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helper.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — Lamì — La Rocca — Larussa — La Spada — Leccisi — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Masola — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Minasi — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Perdonà — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reposi — Resta — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Ronza — Rosati — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Sanzo — Savio Emanuela —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1957

Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Teranova — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigorelli — Villabruna — Villani — Vilelli — Vischia — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannoni — Zanolotti — Zerbi — Zuppante.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Alicata — Angelucci Nicola.

Benvenuti.

Del Vescovo — Di Vittorio.

Farinet — Ferrara Domenico — Ferreri Pietro.

Guglielminetti.

Longo.

Marenghi — Moro.

Romano.

Scoca — Simonini.

Vigo.

(Concesso nelle sedute odierne):

Jervolino Maria.

Natali Lorenzo.

Sparapani.

Taviani — Togni.

Si intende pertanto approvato il primo comma dell'articolo 17 nel testo della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI